

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita la Società per Azioni denominata “**ACAM Clienti S.p.A.**” ("ACAM Clienti" o la "Società").

Art. 2 – Sede

1. La Società ha sede in Comune della Spezia, all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede nell'ambito del Comune della Spezia.
2. Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie, in altre località sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4 – Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in Italia che all'estero, sia in via diretta che attraverso Società partecipate e/o collegate, delle attività di acquisto, vendita e scambio di energia elettrica, gas ed altri vettori energetici, nonché la fornitura di servizi connessi; attività di importazione, esportazione, coltivazione di gas naturale nonché l'attività di cliente grossista, così come previsto dalla vigente disciplina di settore.
2. La Società potrà svolgere, altresì, sia in via diretta che attraverso Società partecipate e/o collegate, attività complementari, accessorie e ausiliarie quali:
 - a) vendita di gas metano ad uso autotrazione;
 - b) realizzazione e/o gestione di centrali termiche ed impianti di condizionamento;
 - c) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
 - d) forniture di consulenza, assistenza e di prodotti di software nei settori di competenza.
3. La Società potrà compiere tutte le operazioni e/o attività commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e/o opportune per il conseguimento degli scopi sociali, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari.

In particolare, la Società potrà:

 - a) partecipare o assumere interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi e associazioni temporanee di imprese aventi oggetti simili, complementari od affini ai propri, costituite o costituende, nonché costituire nuove società in partnership con terzi, ivi comprese aziende o società miste locali, sia direttamente che indirettamente, comunque in via non prevalente e con esclusione in ogni caso dello svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e in generale delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n° 58;

- b) concedere avalli e rilasciare garanzie personali e reali nell'interesse proprio o di società controllate o partecipate;
 - c) svolgere prestazioni ed attività collaterali e strumentali per le società del Gruppo ACAM, usufruendo altresì di reciproche prestazioni, in quanto previste dai rispettivi oggetti sociali;
 - d) acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti e invenzioni;
 - e) svolgere attività di marketing di vendita;
 - f) svolgere attività di gestione commerciale dei clienti vincolati e dei clienti idonei;
 - g) effettuare studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;
 - h) stipulare accordi di collaborazione con Università, istituti ed enti di ricerca ed altre strutture pubbliche o private.
4. La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salvo diversa determinazione risultante da atto scritto.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila/00) diviso in n. 12.000 (dodicimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci/00) cadauna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di nuove azioni. Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.
3. I nuovi conferimenti possono essere fatti in denaro o essere costituiti da beni in natura e da crediti.

Art. 6 – Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 7 – Trasferimento delle Azioni

1. Definizioni

Ai fini del presente articolo 7 dello Statuto i seguenti termini hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:

- (i) "Azioni": significa le azioni della Società, e/o le obbligazioni convertibili in azioni della Società, nonché gli *warrants* o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale della Società;
- (ii) "Trasferire" o "Trasferimento": significa qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle Azioni;
- (iii) "Controllo": ha il significato di cui all'art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, c.c.

2. Divieto di Trasferimento delle Azioni

Fermo quanto previsto nel successivo Articolo 7.4.2, le Azioni non possono essere Trasferite per il periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dal 31.12.2004.

3. Prelazione

3.1. Qualora, successivamente alla scadenza del periodo di 5 anni di cui al precedente Articolo 7.2., un socio intenda Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni dovrà previamente offrirle in prelazione a tutti gli altri soci, inviando loro, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione per conoscenza, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. contenente (i) l'indicazione del nome e dell'indirizzo del proposto acquirente, del prezzo da questi offerto, e degli altri termini e condizioni dell'offerta di quest'ultimo, nonché (ii) l'offerta di vendere le Azioni suddette agli altri soci al prezzo, ed agli altri termini e condizioni, offerti dal proposto acquirente

3.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al precedente articolo 7.3.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni offerte in vendita.

3.3. Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione stessa solo sull'intero numero delle Azioni offerte in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le Azioni offerte in vendita verranno attribuite ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

3.4. Nel caso in cui vi sia un Trasferimento di azioni senza un'offerta di un terzo (ad esempio, in caso di fusione), ovvero qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soggetti titolari del diritto di prelazione dichiara di non essere d'accordo sul prezzo, o comunque non ritenga di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le Azioni oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un collegio di tre componenti nominati d'intesa tra i soci coinvolti nella procedura di arbitraggio ovvero, in assenza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (l'"Organo Arbitratore").

3.5. L'Organo Arbitratore determinerà il prezzo delle Azioni oggetto di prelazione tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore dei titoli azionari. L'Organo Arbitratore dovrà emettere la propria determinazione entro 180 giorni dalla sua costituzione e comunicherà contemporaneamente all'offerente e a tutti gli aventi diritto alla prelazione la propria valutazione non appena sarà stata resa.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 7.3.6. le spese dell'Organo Arbitratore sono ripartite al 50% tra il Socio offerente venditore e il Socio o i Soci acquirenti.

3.6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 7.3.7: (i) nel caso in cui il prezzo determinato dall'Organo Arbitratore (il "Prezzo dell'Organo Arbitratore") sia maggiore o minore di oltre il 15% rispetto al prezzo indicato nell'offerta di cui al precedente articolo 7.3.1., le Azioni oggetto del diritto di prelazione saranno trasferite al prezzo indicato dall'Organo Arbitratore; (ii) nel caso in cui, invece, il Prezzo dell'Organo Arbitratore non sia maggiore o minore di oltre il 15% rispetto al prezzo indicato nell'offerta di cui al precedente articolo 7.3.1, le Azioni oggetto del diritto di prelazione saranno trasferite al prezzo indicato in tale offerta.

3.7. Nel caso in cui il Prezzo dell'Organo Arbitratore sia inferiore di oltre il 15% rispetto al prezzo indicato nell'offerta di cui al precedente articolo 7.3.1, il socio offerente ha diritto di rinunciare al trasferimento, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. agli altri soci entro i 15 giorni successivi alla comunicazione dell'Organo Arbitratore. In questo caso le spese di valutazione saranno ad esclusivo carico del rinunciante.

Nel caso in cui il Prezzo dell'Organo Arbitratore sia maggiore di oltre il 15% rispetto al prezzo indicato nell'offerta di cui al precedente articolo 7.3.1., i soci aventi diritto alla prelazione hanno diritto di rinunciare all'acquisto, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'offerente entro i 15 giorni successivi alla comunicazione dell'Organo Arbitratore. In questo caso, le spese di valutazione saranno a carico dei rinuncianti e, ove tutti i soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, il socio offerente sarà libero di trasferire le proprie azioni alle condizioni indicate nell'offerta di cui all'articolo 7.3.1. Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il

trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.

4. Conseguenze della violazione del presente Articolo 7 e esenzioni dai divieti in esso previsti

4.1. Il terzo (cessionario, donatario, ecc.) che ha acquistato Azioni in violazione del presente Articolo 7 non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle Azioni, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci aventi diritto alla prelazione.

4.2. Le limitazioni al trasferimento delle Azioni della Società di cui ai precedenti articoli 7.2, e 7.3. non si applicano nel caso di trasferimento delle Azioni della Società da un socio alla sua controllante, ad una sua controllata ovvero ad una società sottoposta a comune controllo (i "Trasferimenti Infragruppo"). L'efficacia nei confronti della Società e dei soci dei Trasferimenti Infragruppo sarà peraltro subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- (i) di tali Trasferimenti Infragruppo il socio trasferente dovrà dare comunicazione scritta agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima del trasferimento;
- (ii) l'uscita del terzo acquirente dal gruppo del socio che ha effettuato il trasferimento dovrà essere prevista nel contratto di compravendita quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente obbligo del terzo acquirente di ritrasferire al venditore le azioni oggetto del trasferimento e obbligo del venditore di restituire all'acquirente il prezzo pagato per la vendita. Copia sottoscritta del contratto di compravendita dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione quale condizione per poter ottenere l'iscrizione a libro soci.

Art. 8 – Recesso

- 1. Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio solo nei casi in cui il recesso è previsto da norme inderogabili di legge.
- 2. E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 c.c.
- 3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- 4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
- 5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
- 6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
- 7. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Art. 9 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma del disposto di cui all'art. 2410 e seguenti del c.c..

Art. 10 – Patti parasociali

1. I patti parasociali di cui all'art. 2341-bis, primo comma, c.c. non possono avere durata superiore ai cinque anni e sono rinnovabili a scadenza.
2. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

TITOLO III
ASSEMBLEA

Art. 11 – Assemblea degli azionisti

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è di norma convocata nel comune dove ha sede la Società, ma può essere convocata anche in altro Comune, purché in Italia.

Art. 12 – Avviso di convocazione

1. L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, deve essere convocata secondo le modalità di cui agli artt. 2366 e seguenti c.c., a cura degli Amministratori, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso deve essere comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
3. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
4. L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche se non convocata con le formalità di cui sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 13 – Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
Il suddetto termine può essere dilazionato fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in presenza delle condizioni previste dall'art. 2364, 2° comma, c.c.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione qualora lo stesso Consiglio lo ritenga opportuno e nei casi in cui la convocazione sia obbligatoria in base alla legge.

Art. 14 – Intervento e voto

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
E' ammesso in Assemblea l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2372 c.c.
3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

Art. 15 – Presidenza e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, designato ai sensi dell'art. 2371 del c.c.
2. L'Assemblea nomina il Segretario, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constatare le deliberazioni dell'Assemblea.
3. Nei casi stabiliti dalla legge, o su decisione del Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.

Art. 16 – Costituzione e deliberazioni

1. Fatta eccezione per quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo 16, l'Assemblea è costituita e delibera in prima ed in seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge.
2. L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66,6% del capitale sociale relativamente alle seguenti materie:
 - (i) modifica dell'oggetto sociale;
 - (ii) trasformazione della Società;
 - (iii) aumento e riduzione del capitale sociale, emissione di prestiti obbligazionari convertibili, fusione, scissione e altre operazioni sul capitale;
 - (iv) modifiche concernenti i diritti di voto;
 - (v) modifiche degli articoli 7 (Trasferimento delle Azioni), e/o 16 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea), e/o 19 (Consiglio di Amministrazione e sua nomina), e/o 20 (Compiti e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione); e/o 25 (Nomina del Collegio Sindacale), e/o di altre clausole e/o disposizioni del presente Statuto previste a tutela dei soci di minoranza.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da notaio.
4. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 17 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea delibera nelle materie ad essa attribuite dalla legge.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 18 – Organi

Gli organi della Società sono:

- (i) il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) Il Collegio Sindacale;
- (iv) gli altri organi previsti dal presente Statuto e dalla legge.

Art. 19 – Consiglio di Amministrazione e sua nomina

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, scelti, anche fra non soci, tra persone di provata esperienza per studio o funzioni svolte.
2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 10% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
3. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.
I soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile) possono presentare e votare una sola lista.
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tali divieti, non saranno attribuibili ad alcuna lista.
 - 3.1 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
 - 3.2 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
 - 3.3 Gli azionisti dovranno depositare presso la sede sociale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum di ciascun candidato.
 - 3.4 Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:
 - (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 3 (tre) amministratori;
 - (ii) dalla lista seconda classificata saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 2 (due) amministratori.
4. Assumeranno la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vice-Presidente i primi due candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
5. Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.
I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Assumeranno la carica, rispettivamente, di Presidente e Vice-Presidente i primi due classificati.

Nel caso, per l'ultimo consigliere da eleggere, più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

6. Fermo quanto previsto nel comma successivo di questo articolo 19, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati appartenenti alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno.
Nel caso in cui nessuno di tali candidati sia disponibile ad accettare la carica, ovvero sia eleggibile, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
7. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione
8. Nel caso in cui l'assemblea non sia chiamata ad eleggere l'intero consiglio di amministrazione, ovvero nel caso in cui, per qualunque ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente Articolo 19, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.
9. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 20 – Compiti e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad apportare al presente Statuto gli adattamenti a disposizioni normative inderogabili con la maggioranza qualificata di cui al successivo comma 4 di questo articolo 20.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 3 del presente articolo 20, sono necessarie la presenza ed il voto favorevole di almeno 4 consiglieri in carica per l'approvazione delle deliberazioni relative ai seguenti argomenti:
 - (i) approvazione di ciascun budget, piano industriale, piano di investimento o altro piano programmatico di qualunque natura (i "Piani di Impresa"), nonché approvazione di modifiche dei Piani di Impresa così approvati;
 - (ii) definizione della macrostruttura, dei livelli dirigenziali e delle relative politiche retributive;
 - (iii) costituzione e/o partecipazione alla costituzione di società, consorzi, associazioni o altri enti di qualsiasi natura, e liquidazione o scioglimento degli stessi;
 - (iv) cessione, conferimento, permuta o acquisto o trasferimento, in qualsiasi modo attuato, di partecipazioni o aziende o rami di esse;

- (v) partecipazione a gare per la gestione di servizi pubblici e definizione di forme e modalità per la partecipazione a tali gare (ivi inclusa, esemplificativamente, la definizione del contenuto dell'offerta);
 - (vi) assunzione di finanziamenti di importo superiore a Euro 500.000,00, rilascio di garanzie o concessione di finanziamenti:
 - (a) di importo superiore a Euro 500.000,00 se a favore di società controllate ex art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.;
 - (b) di qualunque importo se a favore di soggetti diversi dalle società di cui alla precedente lettera (a) del presente punto (vi);
 - (vii) linee guida e procedure per la concessione di appalti e per gli approvvigionamenti;
 - (viii) contratti di appalto e/o di servizio e/o di approvvigionamento (ivi inclusi i contratti di approvvigionamento del gas) o altri contratti che prevedano esborsi e/o impegni superiori Euro 500.000,00 (importo da calcolarsi tenendo conto di eventuali contratti collegati) ovvero abbiano durata superiore a 2 anni;
 - (ix) acquisto, vendita, conferimento, permuta, o trasferimento, in qualunque modo attuato, di beni immobili di valore superiore a Euro 500.000,00 (ai fini del computo di tale valore dovranno essere tenuti in considerazione anche gli eventuali impegni, diversi dall'obbligo di pagare il prezzo, assunti dalla Società nei confronti della controparte contrattuale);
 - (x) contratti tra la Società e uno dei soci (o società del gruppo di uno dei soci, per tale intendendosi le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, c.c) non previsti specificamente nel business plan approvato;
 - (xi) nomina della società di revisione;
 - (xii) nomina, revoca e definizione dei poteri dei consiglieri delegati, e/o modifica o revoca dei poteri dei consiglieri delegati e/o avocazione al Consiglio di Amministrazione di decisioni nelle materie delegate ai consiglieri delegati;
 - (xiii) svolgimento di attività o servizi diversi dalla vendita del gas e dalle attività strettamente strumentali alla vendita del gas;
 - (xiv) proposte all'assemblea straordinaria in materia di aumento o riduzione del capitale;
 - (xv) proposte all'assemblea in tema di dividendi;
 - (xvi) adeguamenti dello Statuto a norme inderogabili di legge.
5. Le decisioni nelle materie di cui al precedente comma 4 non potranno essere delegate all'amministratore delegato, né sottoposte all'assemblea ordinaria dei soci, né potrà essere richiesta l'autorizzazione dell'assemblea dei soci per il loro compimento, ex art. 2364 c.c.

Art. 21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, per lettera, telegramma, fax o telex, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà essere effettuata con le medesime modalità, anche 24 ore prima dell'adunanza.
2. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci per gli effetti dell'art. 2405 del cod. civ.
3. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, quando siano presenti tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi in carica.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o dell'Amministratore Delegato o di almeno due consiglieri in carica o del Collegio Sindacale.

- 5 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
6. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri membri o fuori un segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del consiglio stesso.

Art. 22 – Deleghe e Poteri

1. Il consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe ad un amministratore delegato e al Vice-Presidente, determinando i limiti delle deleghe.
2. I consiglieri delegati avranno l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, su base trimestrale, circa il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 23 – Compensi e rimborsi spese

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea, all'atto della nomina o successivamente, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c..

Art. 24 – Presidente e Amministratore Delegato

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.
2. Il potere di rappresentanza della Società spetta anche ai consiglieri delegati, nelle materie oggetto della delega e nei limiti della stessa.
3. Possono, inoltre, essere conferiti, per categorie di atti o per singoli atti od affari, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero, nelle materie oggetto della delega e nei limiti della stessa, con atto dei consiglieri delegati, poteri ed attribuzioni ad altra persona idonea, con firma congiunta o disgiunta.

TITOLO V
SINDACI

Art. 25 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa.
2. I sindaci saranno nominati sulla base di liste presentate dai soci.
Con riferimento alla legittimazione a presentare le liste, alle modalità di presentazione, al deposito e alla pubblicazione delle liste si applica la disciplina di cui all'art. 19 del presente Statuto.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
3. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il Presidente del Collegio Sindacale, un sindaco effettivo ed un supplente; dalla lista seconda classificata vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il terzo sindaco effettivo e il secondo supplente.
4. Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via, secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere.
I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.
I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.
5. In caso di sostituzione di uno dei sindaci subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno.
6. Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, e nei casi in cui, per qualunque ragione, la nomina dei sindaci non possa avvenire con le modalità previste nei commi precedenti di questo articolo, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.
7. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
8. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che incorrono nella causa di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.
9. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
10. Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione.
11. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

TITOLO VI
BILANCI E UTILI

Art. 26 – Esercizio

La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27 – Bilanci ed utili

1. Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
2. L'utile netto risultante dal bilancio approvato sarà ripartito come segue:
 - il 5% a riserva legale fino al raggiungimento del limite fissato dalla legge;
 - il 15% a riserva statutaria;
 - il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti salvo diversa deliberazione.
3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso gli istituti bancari designati dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dalla data che verrà annualmente fissata da quest'ultimo.

TITOLO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 28 –Scioglimento della Società

Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea, gli Amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri, compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.

TITOLO VIII

FORO ESCLUSIVO – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 29– Foro esclusivo

Fermo quanto previsto dall'art. 7.3.4., le controversie che dovessero insorgere tra Società e Soci, fra Società e Amministratori, in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale della Spezia.

Art. 30 – Disposizioni integrative

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel cod. civ. e nelle leggi speciali in materia.